

DIREZIONE V - DIVISIONE 4 - RIPARTIZIONE 1

Personale TAB

Prot. n. del / /2018

Università "Tor Vergata"
URM2 - AMM - Partenza
Tit./Cl.: VII/11
Prot: 0038953/2018
Data: ROMA 08/11/2018

Ai Presidi delle Facoltà
Ai Coord. delle Macroaree
Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Direttori dei Centri con autonomia di spesa
Ai Dirigenti
Uffici e Servizi alle dirette dipendenze
del Rettore,
del Direttore Generale
Al Responsabile Affari Legali
Ai Responsabili delle Divisioni
Al Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione
Ai Responsabili delle Biblioteche

A Tutto il Personale T.A.B.

Alla R.S.U. d'Ateneo, Sigg.:

BERNABEI Andrea
Presidenza della Facoltà di
Medicina e Chirurgia
BISCONTI Rosalia
Dip. Di Storia, patrimonio culturale
Formazione e società
DI MEO Alessandro
Dir. I Div. 3 Rip. 2 Progettazione grafica
e stampa pergamene
LUCREZIO MONTICELLI Claudia
Dip. Medicina dei Sistemi
LULLI Roberto
Dipartimento di Fisica
PARISELLA Luca
Dir. IV Div. 4 Rip. 2 Economato
PASQUARIELLO Carmine Gerardo
Dir. II Div. 1 Rip. 2 Assegni di ricerca
PERRI Aldo
Dipartimento di Diritto Pubblico
POSCA Francesco
Sede Sindacale UIL
ROSATI Pietro
Dir I Div 2 Rip. 1 – Master, Corsi di perfezionamento
e scuole di specializzazione area non sanitaria
TONTI Massimiliano
Dip. Ingegneria dell'Impresa
"Mario Lucertini"
SURDO Annamaria
Dipartimento Medicina dei Sistemi

SEDE

Al Sig. DI LULLO Giuseppe
Segretario Sindacato FLC CGIL
di Roma e del Lazio

Al Sig. POSCA Francesco
Rappresentante Territoriale della UIL SCUOLA
RUA

Al Sig. MOSCONI Gianpiero
Rappresentante d'Ateneo
della CISL Università

Al Dott. FRANCAVILLA Marco
Rappresentante d'Ateneo SNALS - CONFSAL

Al Dott. DE MARTINO Angelo
Rappresentante d'Ateneo FGU – FED. GILDA
UNAMS

LORO SEDI

Oggetto: Permessi ex artt. 48 e 51 del CCNL "Istruzione e Ricerca" del 19/04/2018 – istruzioni –

Sono state approntate le nuove causali per il sistema presenze "Gerip" relative ai permessi previsti dal nuovo CCNL del comparto "Istruzione e Ricerca" per il periodo 2016- 2018, che come è noto è stato sottoscritto in data 19.04.2018. Si riassumono di seguito brevemente le novità principali di immediata applicazione relative a permessi orari e giornalieri. L'utilizzo delle nuove causali sarà operativo a partire dal 01/01/2019.

Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari - art. 48 -

L'articolo sostituisce l'art. 30, comma 2, del CCNL del 16.10.2008.

L'articolo 48 nella nuova formulazione consente al dipendente di fruire, a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio, di 18 ore di permesso retribuito nell'anno, per particolari motivi personali o familiari. La novità rispetto al precedente contratto è che i predetti permessi possono essere fruiti nella misura minima di un'ora (modalità che andrà in vigore dal 01/01/2019) e non possono essere utilizzati nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili a ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti a ore. L'inserimento del relativo giustificativo nel sistema di rilevazione presenze "Gerip" dovrà essere effettuato associando la nuova causale "R66 – Permesso per motivi di famiglia a ORE" con l'indicazione oraria del permesso fruito.

I medesimi permessi possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a 6 ore indipendentemente dall'articolazione giornaliera del proprio orario di lavoro settimanale (es. su giornata di 4 ore lavorative sono scalate 6 ore di permesso; su giornata di 8 ore lavorative sono scalate 6 ore di permesso). L'inserimento del relativo giustificativo nel sistema di rilevazione presenze "Gerip" dovrà essere effettuato associando la nuova causale "R67 – Permesso per motivi di famiglia ad INTERA GIORNATA".

Assenze per l'espletamento di terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (art. 51)

L'articolo introduce importanti novità:

sono previsti specifici permessi retribuiti fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di **18 ore annuali**, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. Tali permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto, e rientrano nel medesimo regime economico abbinato al relativo periodo di comporto.

I permessi orari:

- sono incompatibili con l'utilizzo nella stessa giornata di altri permessi fruibili ad ore previsti dalla legge e dal vigente CCNL;
- non sono assoggettati alla decurtazione economica prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni;
- ai fini del computo del periodo di comporto, 6 ore di permesso fruito su base oraria corrispondono convenzionalmente ad un'intera giornata di lavoro;

L'inserimento del relativo giustificativo nel sistema di rilevazione presenze "Gerip" dovrà essere effettuato associando la nuova causale "R100 – Permesso per motivi di salute a ORE" con l'indicazione oraria del permesso fruito.

I permessi giornalieri:

- se sono fruiti per la durata dell'intera giornata lavorativa verranno conteggiati con riferimento all'orario di lavoro previsto per la giornata di assenza;
- sono assimilati a giornate di assenza per malattia per quanto concerne il computo del periodo di comporto; inoltre, a differenza dei permessi fruiti ad ore, è prevista la decurtazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

L'inserimento del relativo giustificativo nel sistema di rilevazione presenze "Gerip" dovrà essere effettuato associando la nuova causale "R101 – Permesso per motivi di salute per INTERA GIORNATA".

Tali permessi possono essere approvati solo dopo inoltro di idonea certificazione medica alla ripartizione Personale T.A.B., così come previsto dal comma 9, art. 51 del C.C.N.L. 2016/2018 di seguito riportato: *"...L'assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione"*.

Si riporta di seguito il testo integrale dei due articoli in oggetto:

Art. 48 - Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari:

1. Al dipendente, possono essere concessi, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell'anno, per particolari motivi personali o familiari.

2. I permessi orari retribuiti del comma 1:

- a) non riducono le ferie;*
- b) non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora;*
- c) sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio;*

- d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
 - e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;
 - f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell'anno, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
5. Il presente articolo sostituisce l'art. 30, comma 2, del CCNL del comparto Università del 16/10/2008.

Art. 51 Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici:

1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1:
- a) sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
 - b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruiti su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

9. L'assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione, anche in ordine all'orario, redatta da medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

10. L'attestazione è inoltrata all'amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.

11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia è giustificata mediante:

a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;

b) attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10.

12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza è giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lett. b).

13. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11.

14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario, ove previsto. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10, 11, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.

15. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi al conto ore individuale, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL o dai precedenti CCNL relativi al comparto Università.

16. Il presente articolo sostituisce la previsione di cui all'art. 34, comma 1, del CCNL comparto Università del 16/10/2008, III e IV capoverso.

Per eventuali chiarimenti: e-mail: pnd-carriere@uniroma2.it - tel. 06/72592618 – 06/72593613

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Colpani)